

AVVISO DI NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

TAR LOMBARDIA- MILANO V SEZIONE R.G.N. 00376/2025 O.P. N. 2691/2025

1. Autorità giudiziaria e numero di R.G. del procedimento:

TAR LOMBARDIA - Milano- V Sezione - R.G.n. 00376/2025

2. Parte ricorrente e Amministrazione Intimata:

-Parte ricorrente: **prof. Dott. FONTANA FEDERICO**, , rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso introduttivo, dall'Avv. Maddalena De Rosa, con il quale elegge domicilio digitale *pec: maddalena.derosa@avvocatismco.it*;

-Amministrazione Intimata: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO, in persona del legale rapp.te Ministro p.t.,

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO - UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA, in persona del Direttore p.t..

3. Estremi dei Provvedimenti impugnati e sunto dei motivi di gravame di cui al ricorso:

-Provvedimenti impugnati: a)-della graduatoria di merito del concorso indetto con D.M. 26/10/2023 n. 205, per la classe di concorso A012- Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado per la Regione Lombardia, pubblicata il 20/12/2024, nell'ambito del concorso per titoli ed esami personale docente della scuola secondaria di I e II grado su posto comune e di sostegno ai sensi dell'art. 3 comma 7 del D.M. 205/23, nella parte in cui il ricorrente non risulta inserito tra i candidati "vincitori"; b)- della graduatoria rettificata pubblicata in data 20/12/2024 del concorso indetto con D.M. 26/10/2023 n. 205, per la classe di concorso A012- Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado per la Regione Lombardia, pubblicata il 20/12/2024, nell'ambito del concorso per titoli ed esami personale docente della scuola secondaria di I e II grado su posto comune e di sostegno ai sensi dell'art. 3 comma 7 del D.M. 205/23, nella parte in cui il ricorrente non risulta inserito tra i candidati "vincitori"; c)- della integrazione della graduatoria di merito del concorso indetto con D.M. 26/10/2023 n. 205, per la classe di concorso A012- Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado per la Regione Lombardia, pubblicata il 20/03/2025, con decreto m pi.ACCDRLO. Registro Decreti. U. 0000332.20-03-2025, nell'ambito del concorso per titoli ed esami personale docente della scuola secondaria di I e II grado su posto comune e di sostegno ai sensi dell'art. 3 comma 7 del D.M. 205/23; d)- della integrazione della graduatoria di merito pubblicata in data 04/07/2025 con decreto n. A012-m_pi.AOODRLO.Registro-DecretiU.0000832.04-07-2025, e)- della rettifica della medesima integrazione pubblicata in data 21/07/2025 con decreto n. A012 Rettifica m_pi.AOODRLO.Registro Decreti(U).0001002.21-07-2025 per la classe di concorso A012- Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado per la Regione Lombardia, nell'ambito del concorso per titoli ed esami personale docente della scuola secondaria di I e II grado

su posto comune e di sostegno ai sensi dell'art. 3 comma 7 del D.M. 205/23; nonché di ogni altro atto o provvedimento antecedente, conseguente o connesso a quello impugnato, ancorché non conosciuto –

Sunto dei motivi di gravame di cui al ricorso introduttivo:

1. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA; ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO ED ERRONEA VALUTAZIONE DEI FATTI, CARENZA DI PRESUPPOSTI, MANCATA CONSIDERAZIONE DI CIRCOSTANZE ESSENZIALI – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI IMPARZIALITA' DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA PER OMESSO RICONOSCIMENTO DEL PUNTEGGIO AGGIUNTIVO ALLA LAUREA MAGISTRALE DICHIARATA DAL RICORRENTE. MANIFESTA ILLOGICITA' ED IRRAGIONEVOLEZZA DELLA DETERMINAZIONE ASSUNTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 4-8-9 E DELL'ALLEGATO B DELLA LEX SPECIALIS- VIOLAZIONE DELL'ART. 1 E 6 DELLA L. 241/90

L'Ufficio Scolastico Regionale, nella valutazione dei titoli, e quindi nell'esercizio della sua discrezionalità tecnica, è incorso in un chiaro eccesso di potere, per aver male esercitato la sua funzione, omettendo di rilevare l'abnorme errore in cui è incorso il ricorrente nella compilazione della domanda, di considerare errore commesso dal ricorrente nella compilazione della domanda. Va infatti considerato che la Laurea Magistrale Nuovo Ordinamento, con codice LM, prevede che il punteggio sia espresso in centesimi, trattandosi di titolo universitario di II livello e che, pertanto, la dichiarazione resa dal ricorrente, selezionando evidentemente la casella sbagliata, contrastava palesemente con il titolo dichiarato dal candidato. L'abnormità dell'errore era evidenziata anche dal contrasto della dichiarazione con il contenuto della pagina successiva, laddove si dichiarava il possesso dello stesso titolo accademico (laurea Magistrale Nuovo ordinamento), indicando la votazione 110/110 con lode. Il mero errore materiale in cui, quindi, è incorso il ricorrente nella compilazione della domanda era facilmente rilevabile dalla Amministrazione procedente, la quale era pertanto tenuta ad attivare il soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 6 della L. 241/90, o quantomeno ad accogliere l'istanza di soccorso istruttorio e di rettifica in autotutela presentata in data 06/09/2024 (prima della chiusura della fase di valutazione dei titoli) dal concorrente. La determinazione assunta dall'Ufficio Scolastico Regionale risulta tra l'altro manifestamente illogica e contraria al principio di ragionevolezza, considerata la palese contraddittorietà della dichiarazione resa alla pag. 2 ("il punteggio ovvero il giudizio quantificabile in termini numerici, pertanto chiedo di avvalermi del punteggio di 3.75 come indicato nell'allegato B del bando") ed il titolo LM (laura magistrale nuovo ordinamento) dichiarato, ed effettivamente posseduto, per entrambe le classi di concorso.

2. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 3 L. 07.08.1990 N. 241 E SS.MM.
II. - ECCESSO DI POTERE PER ISTRUTTORIA CARENTE E CONTRADDITTORIA -
TRAVISAMENTO DEI FATTI

Il provvedimento gravato è inoltre illegittimo in quanto posto in palese violazione della legge sul procedimento amministrativo, segnatamente all'art. 3, per difetto assoluto di motivazione, nonché perché adottato in totale carenza di istruttoria.

3. ILLEGITTIMITA' DEL PROVVEDIMENTO DI CONFERMA DEL 23/01/2025 PER VIOLAZIONE DELL'ART. 3 L. 241/90- ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO ED ERRONEA VALUTAZIONE DEI FATTI, CARENZA DI PRESUPPOSTI, MANCATA CONSIDERAZIONE DI CIRCOSTANZE ESSENZIALI- MANIFESTA ILLOGICITA' ED IRRAGIONevolezza DEL PROVVEDIMENTO DI CONFERMA.

In data 23.01.2025, con e-mail l'Ufficio Scolastico Regionale emette una determinazione, nella quale si legge " a seguito di ulteriore controllo da parte di questo ufficio sulla pratica in oggetto è emerso che la valutazione dei titoli del candidato Fontana Federico è corretta ". Si tratta di un provvedimento, con cui l'Amministrazione rigetta l'istanza di accesso e contestualmente comunica che, in riscontro all'istanza di autotutela (a seguito di ulteriore controllo!), ha provveduto a riesaminare la posizione del candidato, riscontrando che la valutazione dei titoli è corretta.

3. VINCOLATIVITA' DEL PROVVEDIMENTO DI VALUTAZIONE DEI TITOLI
EX ART 8 E DELL'ALLEGATO B DELLA LEX SPECIALIS

Invero, in accoglimento delle istanze di annullamento delle impugnate graduatorie, nonché dell'atto di conferma della valutazione dei titoli e del punteggio illegittimamente attribuito, il provvedimento di attribuzione del punteggio del titolo Laurea Magistrale Nuovo Ordinamento- LM14, è da ritenersi vincolato e va calcolato secondo quanto stabilito dall'art 8 e dall'allegato B del bando.

4. Sunto dei motivi di gravame di cui al ricorso per motivi aggiunti avverso a)- della integrazione della graduatoria di merito pubblicata in data 04/07/2025 con decreto n. A012-m_pi.AOODRLO.Registro-DecretiU.0000832.04-07-2025, b)- della rettifica della medesima integrazione pubblicata in data 21/07/2025 con decreto n. A012 Rettifica m_pi.AOODRLO.Registro Decreti(U).0001002.21-07-2025 per la classe di concorso A012- Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado per la Regione Lombardia, nell'ambito del concorso per titoli ed esami personale docente della scuola secondaria di I e II grado su posto comune e di sostegno ai sensi dell'art. 3 comma 7 del D.M. 205/23; nonché di ogni altro atto o provvedimento antecedente, conseguente o connesso a quello impugnato, ancorché non conosciuto-

1)- VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI TRASPARENZA E DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE- VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI IMPARZIALITA' E DI BUON

ANDAMENTO DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA DI CUI ALL'ART. 97 COST.-
ECESSO DI POTERE PER SVIAMENTO E TRAVISAMENTO DEI FATTI E
PRESUPPOSTI DI DIRITTO - ECESSO DI POTERE IN TUTTE LE FIGURE
SINTOMATICHE - VIOLAZIONE DELL'ART. 1 E 6 DELLA L. 241/90 - VIOLAZIONE
DEI PRINCIPI DI CORRETTEZZA E BUONA FEDE NONCHE' DI LEALE
COLLABORAZIONE-

- a)- L'ufficio Scolastico ha proceduto alla pubblicazione di una ulteriore integrazione della graduatoria di merito (decreto n. A012-m_pi.AOODRLO.Registro-DecretiU.0000832.04-07-2025, rettificato con decreto A012 Rettifica m_pi.AOODRLO.Registro-Decreti(U).0001002.21-07-2025), in attuazione dell'art. 2, comma 1, del decreto-legge 7 aprile 2025, n. 45 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 81 del 7 aprile 2025), coordinato con la legge di conversione 5 giugno 2025, n. 79 recante: «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di attuazione delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per l'avvio dell'anno scolastico 2025/2026;
- b)- La disposizione citata prevede che: "1. All'articolo 59, comma 10, lettera d), del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono aggiunti, i seguenti periodi: «Prioritariamente rispetto ((all'integrazione delle graduatorie ai sensi dell'articolo 47))), comma 11, primo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, ai fini del raggiungimento ((dell'obiettivo M4C1-14)) del Piano nazionale di ripresa e resilienza e fermo restando quanto previsto dal secondo e terzo periodo ((del medesimo comma 11))), con riferimento ai concorsi banditi a decorrere dall'anno 2023, la graduatoria è integrata, per un triennio a decorrere dall'anno della relativa pubblicazione, con i candidati risultati idonei per avere raggiunto o superato il punteggio minimo previsto per il superamento della prova orale, in misura non superiore al 30 per cento dei posti messi a concorso;
- c)- nella motivazione del decreto si legge: "Ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto-legge 7 aprile 2025, n. 45, convertito dalla legge 5 giugno 2025, n. 79, la graduatoria di merito del concorso per titoli ed esami del concorso di cui al D.M. 06 dicembre 2023, n. 2575, per la classe A012 DISCIPLINE LETTERARIE ISTITUTI II GR per la regione Lombardia è integrata con l'inserimento dei nominativi allegati al presente decreto";
- d)- l'integrazione della graduatoria del 21/07/2025 non contiene il nominativo del ricorrente, nonostante gli sia stato riconosciuto il punteggio di 202.25, mentre vi risultano inseriti i candidati, idonei secondo quanto disposto dalla normativa sopraindicata, con punteggio da 199.25 (Tondo Elisa, prima in graduatoria) a 194.75 (Caroccia Giusy ultima in graduatoria).

e)- Va evidenziato come sia una circostanza consolidata nella prassi amministrativa, in rapporto al principio della trasparenza e del buon andamento ai sensi dell'art. 97 Cost., quella che vede l'amministrazione, al termine della procedura concorsuale, pubblicare, quantomeno, le graduatorie dei candidati che hanno superato le prove (al fine di rendere nota la posizione ed il punteggio realizzato dai partecipanti).

f)- L'odierno ricorrente ha in effetti superato le prove del concorso, con un punteggio di gran lunga superiore alla soglia di sufficienza prevista dal Ministero dell'Istruzione e del Merito, e, ciò nonostante, la sua sorte è analoga a quella dei candidati che non hanno superato neppure la prima prova, in quanto non conosce quale sia la sua posizione all'interno della graduatoria di merito, seppur solo degli idonei.

g)- Più in particolare, in maniera illogica e per nulla trasparente, il Ministero ha previsto che le graduatorie siano pubblicate per i soli docenti vincitori e non anche per gli idonei, con l'assurda conseguenza che il ricorrente è all'oscuro della propria posizione e frattanto vede inseriti nelle graduatorie che si susseguono concorrenti, che hanno un punteggio inferiore al suo;

h)- è chiaro che il ricorrente, che ha certamente superato le prove, con un esito tra l'altro brillante, vanta senza dubbio il diritto di conoscere quale sia la posizione occupata all'interno dell'ambito graduatoria di merito, soprattutto a seguito della nota dell'Ufficio scolastico, nella quale si riconosce al ricorrente il punteggio vantato di 202.25.

i)- il suo diritto a conoscere la propria posizione è ancor di più avvalorato dalla normativa da ultimo emanata, che prevede l'inserimento degli idonei che abbiano raggiunto o superato il punteggio minimo previsto per il superamento della prova orale, in misura non superiore al 30%, per un triennio a decorrere dall'anno della relativa pubblicazione.

l)- con istanza di accesso agli atti del 21/07/2025, si chiedeva all'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, la trasmissione della graduatoria degli idonei con relativo punteggio;

m)- si evidenzia che questo Tribunale, sezione V, con sentenza 1650/2025 del 14/05/2025, ha ordinato l'ostensione da parte dell'Ufficio Scolastico Lombardia, con sentenza 1650/2025 del 14/05/2025, "della copia integrale degli elenchi (in qualsiasi altro modo denominati) - classe di concorso A030 - Regione Lombardia, con indicazione dei punteggi, delle riserve, delle precedenza e delle preferenze attribuite ai candidati utilizzati dall'USR per la nomina dei vincitori, prima, e per i vari scorrimenti,- ovvero, in alternativa, copia di tutte le domande e relative schede di valutazione inerenti ai candidati che hanno ottenuto un punteggio pari o superiore a quellovantato

dall'odierno istante ovvero abbiano avuto riconosciuti titoli di riserva al posto (a prescindere dal punteggio ottenuto)"

n)- alla luce di tutto quanto esposto, è in ogni caso pacifico il diritto del ricorrente, in virtù del punteggio di 202.25, riconosciuto dalla stesso Ufficio scolastico, seppur solo a seguito del ricorso giurisdizionale, ad essere inserito nella graduatoria di merito del 28/11/2024, ovvero nelle successive graduatorie integrative di quella di merito del 20/12/2024, del 20/03/2025 ovvero in quella rettificata del 21/07/2025 (con la quale vengono ammessi in graduatoria un numero di idonei non superiore al 30% della graduatoria, che hanno comunque conseguito il punteggio minimo previsto per il superamento delle prove concorsuali).

E' pertanto pacifica la illegittimità del provvedimento della integrazione della graduatoria pubblicato il 04/07/2025 e della conseguente rettifica del 21/07/2025, lesiva della posizione soggettiva del ricorrente, laddove, si decreta l'inserimento nella graduatoria di merito del concorso per la classe A012 di candidati idonei con un punteggio inferiore a quello del ricorrente, ledendo il diritto di quest'ultimo ad essere destinatario anch'egli di contratto a tempo indeterminato finalizzato al ruolo sulla classe di concorso A012.

4. Indicazione dei controinteressati, come risultanti dalla graduatoria di merito ovvero occupanti dalla posizione n. 602 A 731, con la precisazione che devono intendersi quali "controinteressati" tutti i soggetti inseriti nella graduatoria di merito del concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, del concorso indetto con D.M. 26/10/2023 n. 205, per la classe di concorso A012- Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado per la Regione Lombardia;

602- Tondo Elisa 199,25 -

603- Castelli Jose' 199,00-

604 Minelli Filippo 90,00 98,00 11,00 199,00

605 Beltrame Francesco 86,00 88,00 25,00 199,00

606 Oliva Anna 90,00 92,00 17,00 199,00

607 Paralovo Elena 84,00 95,00 20,00 199,00

608 Tiburzi Carola 90,00 84,00 25,00 199,00

609 Scrosati Giulia 94,00 93,00 12,00 199,00

610 Turco Gianpiero 94,00 92,00 12,75 198,75

611 Scandella Carlotta Ginevra 92,00 95,00 11,75 198,75

612 Menegon Noemi 92,00 94,00 12,50 198,50

613 Martellotta Mariana 92,00 94,00 12,50 198,50

614 Giacani Rachele 86,00 96,00 16,50 198,50

615 Stagnitta Mariagrazia 94,00 92,00 12,50 198,50
616 De Vittori Elisa 94,00 92,00 12,50 198,50
617 Bontempi Selene 86,00 95,00 17,50 198,50
618 Toncelli Vanessa 98,00 88,00 12,50 198,50
619 Mozzoni Daniele 96,00 90,00 12,50 198,50
620 Angelica Matteo Mario 96,00 88,00 14,50 198,50
621 Bucci Andrea 92,00 84,00 22,50 198,50
622 Marchionni Luca 96,00 90,00 12,50 198,50
623 Parravicini Giorgio 86,00 100,00 12,50 198,50
624 Pellegrino Sabrina 86,00 100,00 12,50 198,50
625 Pino Sabrina 96,00 90,00 12,50 198,50
626 Polvara Valentina 90,00 96,00 12,50 198,50
627 Perni Claudia 86,00 100,00 12,50 198,50
628 Norcini Isabella 86,00 100,00 12,50 198,50
629 Zanotti Lucia 98,00 84,00 16,25 198,25
630 Solomita Roberto 90,00 95,00 13,25 198,25
631 Defronzo Zoe 96,00 86,00 16,25 198,25
632 Bruni Alessia 90,00 90,00 18,25 198,25
633 Balsamo Paolo 90,00 86,00 22,00 198,00
634 Calcagno Giovanni 88,00 93,00 17,00 198,00
635 Bianchi Andrea 88,00 83,00 27,00 198,00
636 D'Angelo Elisa 86,00 90,00 22,00 198,00
637 Saturnino Veronica 90,00 93,00 15,00 198,00
638 Serighelli Veniero 82,00 100,00 15,75 197,75
639 Corpina Andreina 84,00 100,00 13,75 197,75
640 Aiello Lucia 80,00 95,00 22,75 197,75
641 Diodati Agnese 98,00 87,00 12,50 197,50
642 Golino Antonella 82,00 70,00 45,50 197,50
643 Delbarba Lorenzo 96,00 89,00 12,50 197,50
644 Timonare Giordano 94,00 92,00 11,50 197,50
645 Staniscia Giuseppe 98,00 87,00 12,50 197,50
646 Piccolo Arianna 92,00 88,00 17,50 197,50
647 Cerqua Irene 94,00 76,00 27,50 197,50
648 Vignoli Greta 98,00 87,00 12,50 197,50
649 Cerrelli Fabiola 90,00 95,00 12,50 197,50
650 Interbartolo Giulia 94,00 91,00 12,50 197,50

651 Brambati Chiara 82,00 95,00 20,50 197,50
652 Fiore Sara 90,00 90,00 17,50 197,50
653 Nobile Miriam 88,00 97,00 12,50 197,50
654 Ferrara Giusy 94,00 86,00 17,50 197,50
655 Benatti Martina 88,00 97,00 12,50 197,50
656 Lo Sardo Alessia 90,00 95,00 12,50 197,50
657 Iusco Simone 94,00 87,00 16,25 197,25
658 Troisi Andrea 86,00 95,00 16,25 197,25
659 Vescio Maria 96,00 80,00 21,25 197,25
660 Garofalo Febronia Rossella 82,00 88,00 27,25 197,25
661 Fazzini Ilaria 98,00 81,00 18,25 197,25
662 Inguaggiato Valeria 96,00 80,00 21,25 197,25
663 Grassi Martina 94,00 91,00 12,25 197,25
664 Improta Giovanni Paolo 90,00 87,00 20,00 197,00
665 Mapelli Elisa 86,00 100,00 11,00 197,00
666 Failla Daniele 92,00 92,00 13,00 197,00
667 Sonzogni Nicola 96,00 90,00 11,00 197,00
668 Cafro Paolo 80,00 94,00 23,00 197,00
669 Cagnola Luca 88,00 90,00 19,00 197,00
670 Garavaglia Chiara Rosa 94,00 78,00 25,00 197,00
671 Grieco Nicola 92,00 93,00 11,75 196,75
672 Pittella Francesca 82,00 88,00 26,75 196,75
673 Palmieri Federico 84,00 82,00 30,75 196,75
674 Furnari Federico 84,00 97,00 15,75 196,75
675 Picone Mariagrazia 84,00 90,00 22,75 196,75
676 Scartapacchio Elisa 98,00 85,00 13,75 196,75
677 Caccialanza Giulia 86,00 97,00 13,75 196,75
678 Roman Emanuela 86,00 93,00 17,75 196,75
679 Costanzo Igor 82,00 80,00 34,50 196,50
680 Galbiati Samuele 98,00 82,00 16,50 196,50
681 Guanziroli Valeria 84,00 100,00 12,50 196,50
682 Altomare Marta Maria 84,00 100,00 12,50 196,50
683 Beconi Silvia 94,00 90,00 12,50 196,50
684 Castellini Lucia Marcella 94,00 90,00 12,50 196,50
685 Fresta Camilla 88,00 86,00 22,50 196,50
686 Romano Tommaso Isidoro 96,00 88,00 12,50 196,50

687 Vivone Giuseppe Eugenio 96,00 90,00 10,50 196,50
688 Reboldi Luca 80,00 100,00 16,50 196,50
689 Foghinazzi Marco 92,00 92,00 12,50 196,50
690 Cantu' Matteo 94,00 91,00 11,50 196,50
691 Brigatti Clarissa 92,00 92,00 12,50 196,50
692 Bernardelli Cristina 88,00 96,00 12,50 196,50
693 Iaccarino Immacolata 92,00 90,00 14,50 196,50
694 D'Amico Irma 98,00 79,00 19,50 196,50
695 Mocella Paola 94,00 90,00 12,50 196,50
696 Mastroianni Gioconda 90,00 94,00 12,50 196,50
697 Borsetti Nausicaa 84,00 100,00 12,50 196,50
698 Cremaschi Federica 96,00 88,00 12,50 196,50
699 Muto Sarah 92,00 92,00 12,50 196,50
700 Lorenzi Laura 88,00 88,00 20,50 196,50
701 Stucchi Michela 94,00 90,00 12,50 196,50
702 Bianchi Nicoletta 92,00 85,00 19,25 196,25
703 Arrigoni Marco 90,00 90,00 16,25 196,25
704 Martinenghi Michela 90,00 90,00 16,25 196,25
705 Casaletto Lavinia 84,00 86,00 26,00 196,00
706 Marzorati Marta Maria 98,00 78,00 20,00 196,00
707 Maisano Ambra 82,00 90,00 24,00 196,00
708 Soncin Irene 96,00 80,00 20,00 196,00
709 Strippoli Emma 90,00 94,00 12,00 196,00
710 Ciaco Marilina 90,00 81,00 25,00 196,00
711 Rizzi Elena 96,00 90,00 10,00 196,00
712 Vairani Elena 96,00 90,00 10,00 196,00
713 Palumbo Jessica 92,00 85,00 18,75 195,75
714 Canali Giulia 94,00 87,00 14,75 195,75
715 Trapani Francesca 94,00 83,00 18,75 195,75
716 Zigatti Laura 96,00 86,00 13,75 195,75
717 Inzadi Giulia 90,00 85,00 20,50 195,50
718 Giudice Alessandro 90,00 88,00 17,50 195,50
719 Verga Lorenzo 94,00 90,00 11,50 195,50
720 Maiorano Maria Flavia 96,00 82,00 17,50 195,50
721 Sala Costanza 98,00 85,00 12,50 195,50
722 Merighi Giada 96,00 87,00 12,50 195,50

723 Rivera Sofia 94,00 85,00 16,50 195,50

724 Borghi Giulia Sara 94,00 80,00 21,50 195,50

725 Di Martino Stefania 94,00 85,00 16,50 195,50

726 Ascenzi Valentina 90,00 93,00 12,50 195,50

727 Panseri Chiara 86,00 90,00 19,50 195,50

728 Caccamo Angelo Pietro 86,00 93,00 16,25 195,25

729 Pulinetti Ilaria 94,00 85,00 16,25 195,25

730 Vitale Marco 98,00 78,00 18,75 194,75

731 Caroccia Giusy 82,00 94,00 18,75 194,75

Indicazione dell'Ordinanza con la quale è stata autorizzata la notifica per pubblici

proclami: Ordinanza n. 2691/2025 del 16/07/2025. TAR Lombardia- Milano, Sez. V

6. Testo integrale dell'ordinanza n. 2691/2025 del 16/07/2025. TAR Lombardia- Milano, Sez. V :

Pubblicato il 16/07/2025 - N. 00376/2025 REG.RIC. N. 2691/2025 REG.PROV.COLL.

REPUBBL I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quinta)

ha pronunciato

la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 376 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da Federico Fontana, rappresentato e difeso dall'avvocato Maddalena De Rosa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, non costituito in giudizio; Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura dello Stato, con domicilio in Milano, via Freguglia, 1; nei confronti Mattia Zopetti, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

con il ricorso introduttivo:- della graduatoria di merito del concorso indetto con D.M. 26/10/2023 n. 205, per la classe di concorso A012- Discipline letterarie negli istituti di istruzioneN. 00376/2025 REG.RIC. secondaria di II grado per la Regione Lombardia, pubblicata il 28/11/2024,- della graduatoria rettificata di merito del concorso indetto con D.M. 26/10/2023 n.205, per la classe di concorso A012- Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado per la Regione Lombardia, pubblicata il 20/12/2024, del provvedimento di conferma del 23/01/2025; con i motivi aggiunti del 30\5\2025:- della integrazione della graduatoria di merito del concorso indetto con D.M. 26/10/2023 n. 205, per la classe di concorso A012- Discipline letterarie negli istituti

di istruzione secondaria di II grado per la Regione Lombardia, pubblicata il 20/03/2025,
b)- nonché di ogni altro atto o provvedimento antecedente, conseguente o connesso a quello impugnato, ancorché non conosciuto-

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati; Visti tutti gli atti della causa; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito; Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 luglio 2025 la dott.ssa Silvana Bini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Premesso che-

il ricorrente ha impugnato la graduatoria del concorso indetto con D.M. 26/10/2023 n. 205, per la classe di concorso A012- Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado per la Regione Lombardia, pubblicata il 20/12/2024, nella parte in cui non risulta inserito tra i candidati "vincitori, per il mancato riconoscimento del punteggio relativo al voto di laurea (12,50 punti);- con ordinanza collegiale n. 741 del 5.3.2025 è stata autorizzata l'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami;- con ordinanza n. 1651 del 14.5.2025 sono stati chiesti all'USR - Ufficio VII Ambito territoriale di Lecco, documentati chiarimenti sui fatti di causa, inN. 00376/2025 REG.RIC. particolare sui motivi del mancato inserimento del ricorrente nella graduatoria, dal momento che in forza del riconoscimento del punteggio corretto per il voto di laurea, il ricorrente avrebbe ottenuto 202,25 punti;- medio tempore parte ricorrente ha impugnato con motivi aggiunti del 30.5.2025, l'integrazione della graduatoria di merito del concorso indetto con D.M. 26/10/2023 n. 205, pubblicata il 20/03/2025 e in data 12.7.2025 ha depositato il decreto del Direttore generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia del 4.7.2025, con cui è stata integrata e modificata la suddetta graduatoria; Preso atto che ad oggi l'Amministrazione non ha depositato in giudizio la relazione richiesta; Ritenuto di richiedere all'USC - Ufficio VII - Ambito territoriale di Lecco, il deposito di documentati chiarimenti sui fatti di causa, con espresso avvertimento che il predetto Ufficio, per il tramite dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano, dovrà depositare quanto sopra richiesto entro il termine di 30 gg. dalla comunicazione, in via amministrativa, della presente ordinanza ovvero dalla notifica, se antecedente, con espresso avvertimento che l'eventuale inadempimento sarà valutato anche ai sensi dell'art 116 c.p.c.; Ritenuto che i motivi aggiunti debbano essere notificati a tutti i soggetti inseriti nella graduatoria pubblicata il 20/03/2025 e quindi sia necessario autorizzare l'integrazione del contraddittorio a mezzo pubblici proclami nei confronti dei soggetti posizionati in forza di detta graduatoria, autorizzando la notificazione per pubblici proclami, con le seguenti modalità: a) entro il termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione, a cura della Segreteria, della presente ordinanza, parte ricorrente dovrà provvedere, a sua

cura e spese, alla pubblicazione sul sito istituzionale, sezione "Amministrazione Trasparente", del Ministero dell'Istruzione e del Merito - U.S.R. Ufficio Scolastico Regione Lombardia, per almeno venti giorni consecutivi, di un avviso contenente le seguenti informazioni:- l'Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede;N. 00376/2025 REG.RIC.- il numero di registro generale del procedimento;- il nominativo della parte ricorrente e dell'Amministrazione resistente;- gli estremi dei provvedimenti impugnati;- un estratto del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti, con un sunto dei motivi di ricorso;- la precisazione che devono intendersi quali "controinteressati" tutti i soggetti inseriti nella graduatoria di merito del concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, del concorso indetto con D.M. 26/10/2023 n. 205, per la classe di concorso A012- Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado per la Regione Lombardia;- il testo integrale della presente ordinanza e l'indicazione della prossima udienza di trattazione;- l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it, attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;- l'indicazione che la copia integrale del ricorso sarà trasmessa, per posta elettronica, a cura dell'U.S.R. Lombardia, ai controinteressati richiedenti, entro cinque giorni dalla relativa istanza;

b) entro il successivo termine perentorio di giorni 5 (cinque), parte ricorrente dovrà depositare in giudizio la prova dell'intervenuta pubblicazione, nei termini, del predetto avviso, che non dovrà essere comunque rimosso dal sito web dell'amministrazione sino alla definizione del presente giudizio; Ritenuto altresì di autorizzare fin da ora parte ricorrente a notificare mediante pubblici proclami eventuali ulteriori e successivi ricorsi per motivi aggiunti che saranno proposti avverso il decreto del 4.7.2025, nonché i successivi ulteriori decreti di approvazione delle nuove graduatorie, redatte a seguito del collocamento di nuovi candidati, inseriti in forza di scorrimento per rinuncia o di provvedimentoN. 00376/2025 REG.RIC. dell'Amministrazione; Ritenuto di rinviare per il prosieguo della trattazione del ricorso e dei motivi aggiunti alla camera di consiglio del 14 ottobre 2025.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quinta) dispone che l'USR della Lombardia per il tramite dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano, depositi in giudizio quanto richiesto in parte motiva entro il termine di 30 gg. dalla comunicazione, in via amministrativa, della presente ordinanza ovvero dalla notifica, se antecedente. Dispone la notificazione per pubblici proclami, nei sensi e nei termini di cui in motivazione. Rinvia la trattazione della domanda cautelare alla

camera di consiglio del 14 ottobre 2025. Spese al proseguo. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 15 luglio 2025 con l'intervento dei magistrati:

Stefano Mielli, Presidente

Silvana Bini, Consigliere, Estensore

Concetta Plantamura, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

Silvana Bini

Stefano Mielli

IL SEGRETARIO

7. La prossima udienza di trattazione della domanda cautelare è fissata per il 14 OTTOBRE 2025

8. Il processo può essere seguito consultando il sito internet istituzionale www.giustizia-amministrativa.it, attraverso le modalità rese note sul sito medesimo

9. La copia integrale del ricorso sarà trasmessa, per posta elettronica, a cura dell'U.S.R. Lombardia, ai controinteressati richiedenti, entro cinque giorni dalla relativa istanza.

10)- La pubblicazione del presente avviso sul sito istituzionale, sezione "Amministrazione Trasparente", del Ministero dell'Istruzione e del Merito - U.S.R. Ufficio Scolastico Regione Lombardia, dovrà permanere per almeno venti giorni consecutivi.

11)- La pubblicazione, nei termini, del presente avviso, non dovrà essere comunque rimossa dal sito web dell'amministrazione sino alla definizione del giudizio.

12)- Si allegano ai fini della pubblicazione sul sito web :

a- copia del ricorso introduttivo

b- copia del ricorso per motivi aggiunti avverso la integrazione di graduatoria del 20/03/2025

c)- copia del ricorso per motivi aggiunti della integrazione della graduatoria di merito pubblicata in data 04/07/2025 con decreto n. A012-m pi.AOODRLO.Registro-DecretiU.0000832.04-07-2025, e della rettifica della medesima integrazione pubblicata in data 21/07/2025 con decreto n. A012 Rettifica m pi.AOODRLO.Registro Decreti(U).0001002.21-07-2025 per la classe di concorso A012- Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado per la Regione Lombardia, nell'ambito del concorso per titoli ed esami personale docente della scuola secondaria di I e II grado su posto comune e di sostegno ai sensi dell'art. 3 comma 7 del D.M. 205/23

d)-- copia dell'ordinanza

e)- graduatoria di merito del concorso indetto con D.M. 26/10/2023 n. 205, per la classe di concorso A012- Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado per la Regione Lombardia, pubblicata il 28/11/2024, nell'ambito del concorso per titoli ed esami personale docente della scuola secondaria di I e II grado su posto comune e di sostegno ai sensi dell'art. 3 comma 7 del D.M. 205/23, nella parte in cui il ricorrente non risulta inserito tra i candidati "vincitori" -

f)- la graduatoria rettificata di merito del concorso indetto con D.M. 26/10/2023 n. 205, per la classe di concorso A012- Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado per la Regione Lombardia, pubblicata il 20/12/2024, nell'ambito del concorso per titoli ed esami personale docente della scuola secondaria di I e II grado su posto comune e di sostegno ai sensi dell'art. 3 comma 7 del D.M. 205/23, nella parte in cui il ricorrente non risulta inserito tra i candidati "vincitori"

g)- la determinazione di rigetto e di contestuale conferma della valutazione dei titoli del 23/01/2025.

h)- integrazione della graduatoria di merito del concorso indetto con D.M. 26/10/2023 n. 205, per la classe di concorso A012- Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado per la Regione Lombardia, pubblicata il 20/03/2025, con decreto m_pi.ACCDRLO.Registro Decreti. U. 0000332.20-03-2025, nell'ambito del concorso per titoli ed esami personale docente della scuola secondaria di I e II grado su posto comune e di sostegno ai sensi dell'art. 3 comma 7 del D.M. 205/23.

i)- della integrazione della graduatoria di merito pubblicata in data 04/07/2025 con decreto n. A012-m_pi.AOODRLO.Registro-DecretiU.0000832.04-07-2025,

l)- della rettifica della medesima integrazione pubblicata in data 21/07/2025 con decreto n. A012 Rettifica m_pi.AOODRLO.Registro Decreti(U).0001002.21-07-2025 per la classe di concorso A012- Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado per la Regione Lombardia, nell'ambito del concorso per titoli ed esami personale docente della scuola secondaria di I e II grado su posto comune e di sostegno ai sensi dell'art. 3 comma 7 del D.M. 205/23

Aversa-Milano addì 23/07/2025

Avv. Maddalena De Rosa